

OGGETTO: Legge di bilancio - Nuove aliquote Irpef , detrazioni e trattamento integrativo

La Legge di Bilancio n. 234/2021 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2022, una modifica delle aliquote e degli scaglioni per la tassazione Irpef, ha rivisitato le detrazioni da lavoro dipendente e il sistema per il riconoscimento del trattamento integrativo.

Modifica scaglioni e aliquote Irpef

Di seguito riportiamo i nuovi scaglioni e le nuove aliquote previste dal 2022 a confronto con quelle in vigore fino al 31/12/21:

Reddito imponibile €	Aliquote fino al 31/12/2021	Aliquote dal 01/01/2022	Differenze
Da 0 a 15.000	23%	23%	0%
Da 15.001 a 28.000	27%	25%	-2%
Da 28.001 a 50.000	38%	35%	-3%
Da 50.001 a 55.000	38%	43%	+5%
Da 55.001 a 75.000	41%	43%	+2%
Da 75.000	43%	43%	0%

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Trattamento integrativo (bonus Irpef)

Il trattamento integrativo, pari a € 1.200/anno (circa € 100/mese), viene mantenuto **per i redditi compresi tra € 8.000 e € 15.000** a condizione che l'imposta lorda dovuta sia superiore alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati.

Al contrario, **per i redditi compresi tra € 15.001 e € 28.000** il trattamento integrativo viene riconosciuto solo a condizione che l'imposta lorda dovuta sia inferiore al totale delle detrazioni sotto elencate, come individuate dalla norma:

- Detrazioni da lavoro dipendente e assimilati
- Detrazioni per carichi di famiglia
- Detrazioni per mutui agrari e immobiliari per acquisto prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31/12/21
- Per erogazioni liberali ex art. 15 TUIR
- Per spese sanitarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 15 TUIR
- Per le rate non fruite relative alle detrazioni per intervento di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, limitatamente alle spese sostenute fino al 31/12/21

Se l'importo delle detrazioni spettanti supera l'imposta lorda dovuta, il trattamento integrativo continuerà ad essere erogato per un importo pari alla differenza tra l'Irpef lorda e le detrazioni sopra elencate (e comunque nella misura massima di € 1.200/anno).

Ulteriore

A partire dal periodo d'imposta 2022 non viene più riconosciuta

detrazione	l'ulteriore detrazione, che veniva applicata, in caso di reddito tra € 28.001 e € 40.000 fino al 31/12/2021.
Detrazioni da lavoro dipendente	<p>La legge n. 234/2021 rivisita anche il sistema delle detrazioni da lavoro dipendente rendendole più corpose soprattutto per la fascia di reddito €15.000 - €28.000 per integrare l'eventuale perdita del riconoscimento del trattamento integrativo.</p> <p>Tali detrazioni saranno man mano decrescenti fino ad azzerarsi alla soglia dei € 50.000 di reddito, oltre la quale non saranno più previste.</p>
Riduzione delle trattenute previdenziali	<p>Solo per l'anno 2022 è prevista una parziale riduzione delle trattenute previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti.</p> <p>L'aliquota della ritenuta che viene operata in busta paga viene ridotta dello 0,8 per cento sulla retribuzione imponibile mensile fino a € 2.692.</p> <p>Se nel singolo mese tale importo non viene superato, l'eccedenza non può essere sommata alla quota esente dei mesi successivi. Non si opera pertanto alcun conguaglio annuale a recupero di quote residue.</p> <p>Unicamente nel mese di dicembre è possibile superare la quota mensile di esenzione, per un importo pari alla tredicesima maturata nell'anno.</p>